

ATTO N. 115/BIS

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 982 del 7.6.2006)

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di turismo”

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 1310 DEL 29.7.2005**

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 19.6.2006*

Trasmesso alla II - I Commissione Consiliare Permanente il 19.6.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE
AVENTE AD OGGETTO - LEGISLAZIONE TURISTICA
REGIONALE- ADOZIONE E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO
REGIONALE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

07/06/2006 n. 982

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : LORENZETTI MARIA RITA

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta emendamento sostitutivo del disegno di legge recante "Legislazione turistica regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2005, n. 1310, attualmente giacente presso la II Commissione consiliare permanente, presentata dal Direttore regionale alle Attività produttive, sviluppo economico, istruzione, formazione e lavoro;

Atteso che l'emendamento sostitutivo è stato preadottato dalla Giunta regionale con deliberazione 26 aprile 2006, n. 656;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, il testo dell'emendamento stesso è stato sottoposto alla concertazione nell'ambito del Tavolo tematico Tutela e valorizzazione della risorsa Umbria del Patto per lo sviluppo e l'innovazione dell'Umbria nelle sedute dell'8 e 18 maggio 2006;

Atteso che il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria ha espresso parere favorevole in data 25 maggio 2006, con la nota allegata allo stesso emendamento;

Considerato, inoltre, che al testo preadottato sono state apportate alcune modifiche tecniche emerse sia dal confronto nell'ambito del Tavolo tematico che dal Consiglio delle autonomie locali, oltre che dalle numerose riunioni tenute in sede sia politica che tecnica con i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e dei settori collegati, quali l'agriturismo, nonché con i rappresentanti delle Autonomie locali;

Acquisito il parere del Comitato Legislativo;

Ritenuto di provvedere alla adozione dell'emendamento sostitutivo del disegno di legge "Legislazione turistica regionale" e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

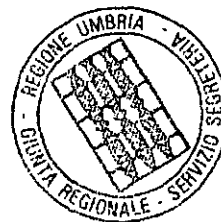
- 1) di approvare l'allegato emendamento sostitutivo del disegno di legge ad oggetto "Legislazione turistica regionale" e la relazione che lo accompagna, già preadottato dalla Giunta regionale con deliberazione 26 aprile 2006, n. 656, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare la Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

E RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Emendamento sostitutivo del disegno di legge avente ad oggetto "Legislazione turistica regionale"

RELAZIONE

Con deliberazione n. 1310 del 29 luglio 2005, la Giunta regionale approvò il disegno di legge "Legislazione turistica regionale", poi trasmesso al Consiglio regionale per il successivo iter. Il disegno di legge, per la massima parte elaborato nel corso della precedente legislatura, nasceva dalle esigenze, in più occasioni manifestate dagli operatori, sia di disporre di uno strumento aggiornato che raccogliesse e riordinasse tutta la disciplina regionale in materia ormai di difficile consultazione, viste le molteplici stratificazioni accumulate, sia di introdurre alcune innovazioni urgenti sulla via della delegificazione e della semplificazione su aspetti rispetto ai quali le norme vigenti prevedono complicazioni burocratiche dannose per l'attività imprenditoriale come, ad esempio, la disciplina dell'organizzazione congressuale.

Il testo licenziato, pertanto, limitandosi a questi aspetti, non conteneva modifiche rispetto all'assetto organizzativo istituzionale del turismo umbro determinato dalla vigente legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 in quanto la Giunta regionale ritenne che esse, per la loro estrema rilevanza, dovessero essere oggetto di accurati approfondimenti con i soggetti pubblici e privati coinvolti.

Contestualmente all'approvazione del predetto disegno di legge, pertanto, la Giunta regionale stabilì, con l'assenso dei soggetti interessati, di intervenire su tali aspetti procedendo all'elaborazione di uno specifico emendamento da presentare nel corso dell'iter consiliare e da sottoporre preventivamente alla partecipazione e al consenso degli operatori e della collettività regionale mediante le metodologie e le procedure previste dalla legislazione vigente e dal Patto per lo sviluppo e l'innovazione dell'Umbria.

In attuazione di quanto esposto, la Giunta regionale con deliberazione 30 novembre 2005, n. 2032, a seguito dell'espletamento delle fasi di concertazione sopra indicate, approvò le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dell'emendamento di riforma dell'assetto istituzionale e organizzativo del turismo umbro"*, che individuavano come strategici i seguenti interventi:

- a) potenziamento del ruolo di programmazione, indirizzo e coordinamento della Regione;
- b) definizione dell'assetto delle funzioni amministrative secondo i principi dell'articolo 118 della Costituzione;
- c) perseguimento della qualità in tutta l'offerta turistica regionale;
- d) rafforzamento del ruolo dell'Agenzia di promozione turistica;
- e) individuazione di forme organizzative per i prodotti innovativi;
- f) revisione della disciplina delle professioni turistiche.



Con la medesima deliberazione fu costituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da rappresentanti della Regione, delle Autonomie locali e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di sovrintendere alla definizione dello schema di tale emendamento.

Dall'attività del gruppo di lavoro, oltre a provenire indicazioni importanti ai fini dell'elaborazione dell'emendamento organizzativo istituzionale, è emersa la necessità di procedere ad una ridefinizione complessiva di tutta la disciplina regionale in materia di

turismo, con riferimento non solo alle professioni turistiche, cui già facevano riferimento le linee strategiche approvate dalla Giunta, ma anche alle strutture ricettive e alle attività di intermediazione turistica, ridefinizione non limitata alla mera rilettura formale delle norme, ma in grado di intervenire sugli aspetti più problematici e di individuare strumenti utili a favorire un migliore posizionamento dell'offerta umbra sui mercati, anche e soprattutto in direzione della valorizzazione delle specificità regionali e della qualità di tutto il sistema.

Si è pertanto proceduto ad un complesso lavoro tecnico che ha portato alla stesura di un maxiemendamento che, intervenendo su tutti gli aspetti sopra indicati con radicali modifiche la cui coerenza interna disegna un nuovo e complessivo assetto organizzativo di tutto il turismo umbro, si configura come un unico emendamento sostitutivo dell'intero disegno di legge ora in Consiglio regionale.

E' evidente infatti che il conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo e intermediazione turistica e di professioni turistiche ha come conseguenza la necessità di ridisegnarne le modalità di esercizio, contestualmente individuando i termini in cui debbono esplicarsi le funzioni di programmazione, orientamento, indirizzo e coordinamento della Regione e quindi imponendo di costruire un nuovo e coerente sistema che tenga anche conto delle tendenze evolutive del mercato.

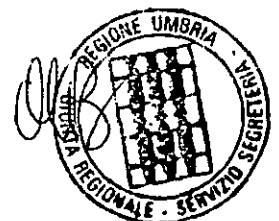
Il conferimento delle predette funzioni, peraltro, completa un iter di decentramento già avviato con l'attuazione della L.R. 1^a marzo 1999, n. 3 che ha visto il trasferimento ai Comuni di importanti funzioni amministrative quali quelle di informazione e accoglienza turistica. Allo stesso modo, alle province sono state trasferite negli anni le funzioni concernenti gli interventi per la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta ricettiva (prima delegate) e la formazione professionale.

Ai fini dell'effettivo esercizio di tali funzioni, ai sensi della L.R. 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state trasferite ai predetti enti locali risorse finanziarie, umane e strumentali tali per cui il conferimento di funzioni cui si procede con il presente emendamento non configura di per sé l'ipotesi di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Regione.

Per corrispondere alle contestuali esigenze di semplificazione amministrativa e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, l'emendamento si limita a disciplinare gli aspetti generali rinviando la disciplina di dettaglio a successivi regolamenti e atti amministrativi di indirizzo da emanarsi rispettivamente entro sei mesi ed un anno dall'entrata in vigore della legge e da adottare a seguito dell'espletamento delle fasi di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

L'emendamento sostitutivo è articolato in titoli nel modo seguente:

- ◆ Titolo I – Principi generali;
- ◆ Titolo II – Strutture ricettive;
- ◆ Titolo III – Organizzazione e intermediazione di viaggi e organizzazione professionale di congressi;
- ◆ Titolo IV – Professioni turistiche;
- ◆ Titolo V – Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo;
- ◆ Titolo VI – Norme finali e transitorie.



I principali contenuti dei Titoli possono essere riassunti nel modo seguente:

1) TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

➤ **FUNZIONI DELLA REGIONE:** viene rafforzato il ruolo della Regione come ente di programmazione, indirizzo e coordinamento, individuandone contestualmente quello di ente promotore e garante della diffusione della qualità dell'offerta turistica, intesa in tutti i suoi aspetti. A tal fine vengono individuati strumenti operativi quali il *Documento triennale di indirizzo strategico*, la *Commissione per la promozione della qualità* e l'*Osservatorio regionale sul turismo*.

Particolare rilievo assume, in tale ottica, la Commissione per la promozione della qualità che si caratterizza come strumento della Regione finalizzato da un lato all'innalzamento qualitativo dell'offerta turistica complessiva e dall'altro come strumento atto ad agevolare le azioni di coordinamento tra i vari livelli istituzionali titolari di competenze amministrative.

Particolare attenzione, inoltre, viene rivolta al Portale regionale, nella consapevolezza che una politica di comunicazione efficace possa essere sviluppata solo mediante il coordinamento con il portale nazionale, attualmente in fase costitutiva, in grado di aggredire i mercati internazionali attraverso un'offerta complessiva del prodotto Italia, l'unico facilmente riconoscibile su dimensione mondiale.

➤ **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE:** viene data piena attuazione all'articolo 118 della Costituzione trasferendo al sistema degli Enti locali tutte le funzioni amministrative che non necessitano dell'esercizio unitario a livello regionale attraverso l'applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza. In tal modo, tra l'altro, viene conferito alla provincia l'intero complesso delle funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e intermediazione turistica e di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche e al comune l'intero complesso delle funzioni in materia di classificazione e autorizzazione delle strutture ricettive. Le funzioni di vigilanza e controllo sono tutte poste in capo al comune: specie per quanto riguarda le strutture ricettive, infatti, appare necessario che tali attività siano svolte in collegamento con le analoghe funzioni sui pubblici esercizi, funzione questa propria dei comuni. La Regione, in ogni caso, mantiene un importante ruolo di indirizzo e coordinamento sia mediante l'attività propositiva della Commissione per la promozione della qualità che la funzione di indirizzo.

➤ **FORME ASSOCIATIVE:** viene riconosciuta l'assoluta importanza dell'integrazione - e pertanto incentivata - la realizzazione dei processi di aggregazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati, che intervengono nella costruzione del prodotto turistico ai fini della creazione di un'offerta integrata dell'Umbria e del suo conseguente posizionamento sui mercati. In tale logica vengono individuati le *Unioni di prodotto*, come soggetti interamente privati o misti pubblico-privati, finalizzate alla creazione di progetti di valorizzazione dell'offerta integrata regionale e i *Prodotti turistici d'area*, anche essi basati sulla logica dell'integrazione delle risorse: nell'ambito di tali prodotti è consentita la prosecuzione dell'attività dei sistemi turistici locali i quali, comunque, non sono più organismi obbligatori e obbligatoriamente destinatari di finanziamenti. Entrambe queste forme aggregative possono avere dimensioni interregionali. Viene allo stesso tempo ridefinito e confermato il ruolo dei Servizi turistici associati istituiti dalla legge regionale 3/1999, dei Consorzi turistici e delle società consortili turistiche e delle Associazioni pro-loco nell'ambito dell'organizzazione turistica regionale.

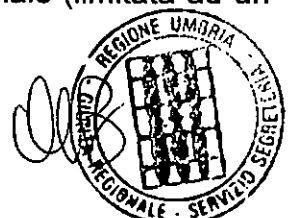


➤ **AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA:** nell'affermare con chiarezza che le funzioni di promozione restano esclusivamente in capo alla Regione, viene ribadita la necessità di promuovere l'immagine unitaria e complessiva dell'Umbria attraverso lo strumento operativo costituito dall'Agenzia di promozione turistica. Essa, in primo luogo, viene disciplinata in armonia con i principi fissati dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, che definisce in via generale il ruolo e la configurazione giuridica delle agenzie regionali; in secondo luogo ne vengono rafforzate le funzioni di coordinamento delle attività di promozione, di partecipazione operativa alle attività di promozione integrata - anche mediante la possibile adesione alle Unioni di prodotto e ai Prodotti turistici d'area - e ai progetti interregionali, anche stabilendo la possibilità di un raccordo con l'Agenzia nazionale del turismo. Per quanto riguarda l'assetto organizzativo dell'Agenzia, vengono individuate le due figure dell'*Amministratore unico* e del *Direttore*, in armonia con il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e le funzioni amministrative e vengono di conseguenza definiti i rispettivi compiti. Al fine di garantire il raccordo con gli operatori pubblici e privati del settore viene istituito il *Comitato di Concertazione*, luogo di raccordo delle diverse componenti pubblica e privata che intervengono nel turismo, che ha, tra l'altro, il compito di fornire un parere obbligatorio sul piano annuale di attività dell'Agenzia.

2) TITOLO II – STRUTTURE RICETTIVE

Vengono riscritte tutte le norme in materia rendendole armoniche con l'attribuzione al comune di tutte le funzioni amministrative e operando una forte azione di delegificazione e semplificazione. Vengono anche introdotte nuove tipologie ricettive e viene modificata la disciplina di alcune già esistenti. In particolare vengono disciplinate ex novo o modificate sostanzialmente le seguenti tipologie di ricettività:

- **ALBERGO DIFFUSO:** la tipologia, assolutamente innovativa (è disciplinata dalla sola Regione autonoma Sardegna), è volta alla valorizzazione dei piccoli centri storici e dei borghi di cui l'Umbria è ricca, favorendo contestualmente un'importante azione di recupero del patrimonio edilizio;
- **CAMPING VILLAGE:** arricchisce e completa l'offerta ricettiva all'aria aperta soprattutto con riferimento ad importanti aree del territorio regionale quali quelle lacuali;
- **AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA:** viene introdotta una disciplina a tutela del fenomeno sempre più diffuso del camperismo, in modo da garantire a questa tipologia di turisti alcuni servizi essenziali;
- **CASE E APPARTAMENTI LOCATI AD USO TURISTICO:** si prende atto di un importante fenomeno di cui non si ha alcuna conoscenza, introducendo una disciplina minima volta a far emergere quanto meno i dati relativi agli arrivi e alle presenze sul territorio;
- **RESIDENZE D'EPOCA:** l'utilizzo di tale tipologia ricettiva, prevista dall'Umbria per prima tra le Regioni italiane nel 1990, sta fortemente crescendo in questi ultimi anni tanto da rendere evidenti le lacune della normativa attuale. Nell'ottica dell'innalzamento della qualità dell'offerta, si è operato limitando la tipologia alle strutture sottoposte al regime di tutela di cui al Codice dei beni culturali (qualità della struttura) e distinguendo tra una gestione non imprenditoriale (limitata ad un



numero di 23 posti letto), legata ad un turismo di nicchia, e una gestione imprenditoriale (dai ventiquattro posti letto) per cui viene individuato un livello di servizi e attrezzature equiparabile agli alberghi a quattro stelle (qualità dei servizi).

3) TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

Vengono riscritte le norme contenute nella legge regionale 5/1998 alla luce del trasferimento delle funzioni amministrative in materia alla provincia.

Nella consapevolezza della criticità che attraversa il settore delle agenzie di viaggio, stretto tra i nuovi sistemi di prenotazione in rete, le politiche dei grandi tour operators e delle compagnie aeree e marittime e il diffuso abusivismo, si cerca di individuare un ruolo per le agenzie di viaggio nella costruzione di pacchetti turistici volti a creare ed incrementare i flussi turistici verso l'Umbria.

Allo stesso tempo vengono introdotti elementi importanti per la tutela del turista, peraltro in linea con le politiche europee e nazionali (basti pensare alla recente approvazione del Codice del consumo) come la garanzia assicurativa obbligatoria non solo per le associazioni nazionali senza scopo di lucro ma anche per i soggetti no-profit che organizzano occasionalmente gite per i loro associati.

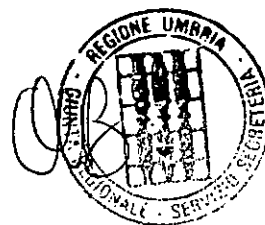
Per quanto riguarda l'attività di organizzazione congressuale, viene confermata la disciplina prevista nel disegno di legge attualmente all'esame del Consiglio regionale, che vede la delegificazione della figura dell'organizzatore professionale di congressi inteso come professione turistica e il riconoscimento che la complessità dell'attività congressuale necessita di un'organizzazione basata su principi di professionalità e imprenditorialità.

In considerazione della strategicità riconosciuta al settore per il turismo umbro vengono eliminati i vincoli previsti dalla presente legislazione che impone anche alle imprese congressuali nazionali e internazionali il ricorso ad un professionista abilitato per organizzare eventi in Umbria diminuendo fortemente la competitività della nostra regione.

4) TITOLO IV – PROFESSIONI TURISTICHE

E' questo l'ambito in cui vengono introdotte più profonde innovazioni. Il complessivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative alla provincia, titolare anche delle funzioni in materia di formazione professionale, ha avuto come logica conseguenza la scelta di coordinare i due aspetti.

Si è scelto così un meccanismo basato su corsi di formazione con esame finale abilitante in modo da svincolare l'esercizio delle professioni turistiche dallo svolgimento di sessioni di esame che non consentono di programmare gli effettivi fabbisogni né in relazione al mercato del turismo né in relazione agli aspetti occupazionali e che allo stesso tempo non assicurano l'acquisizione di specifiche competenze professionali al di là della mera conoscenza delle materie oggetto d'esame.



Proprio in relazione a tali esigenze e alla necessità di creare un'omogeneità nella programmazione e nella realizzazione dei corsi, la Regione ha mantenuto le funzioni di individuazione dei fabbisogni e di definizione degli standard professionali, formativi, di percorso e procedurali per la realizzazione degli interventi formativi.

La necessità di rendere più flessibile l'offerta, anche in conseguenza dell'effettivo utilizzo delle professioni turistiche attualmente istituite, ha suggerito di operare una drastica riduzione delle stesse, anche per evitare di immettere sul mercato occupazionale figure non realmente necessarie ingenerando inutili aspettative di lavoro.

Dalle dieci professioni turistiche attuali si passa così a quattro, di cui due - // DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO e l'ACCOMPAGNATORE TURISTICO - prevalentemente legate all'attività di intermediazione turistica e le altre due - la GUIDA TURISTICA SPECIALIZZATA e la GUIDA AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA - legate alla valorizzazione del territorio.

Rispetto a queste due ultime professioni è da rilevare che la possibilità di programmarne gli interventi formativi consente di trasformarle in importanti veicoli per la conoscenza e la "promozione" delle risorse dell'Umbria, oltre che orientarle a svolgere attività di supporto all'accoglienza turistica. Per le guide ambientali-escursionistiche, in particolare, visto il sempre maggiore successo dei prodotti turistici legati all'ambiente, è stata prevista la possibilità di individuare profili specialistici legati al tipo di attività svolta, alle tecniche, ai mezzi di trasporto e alle attrezzature utilizzate.

Vengono inoltre introdotti interventi formativi di riqualificazione e aggiornamento quinquennale obbligatori per la prosecuzione dell'attività professionale al fine di garantire e innalzare la qualità dell'offerta, anche in relazione ai prodotti e alle esigenze che via via possono emergere in un mercato, come quello turistico, in continua evoluzione.

5) TITOLO V – INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' NEL TURISMO

Vengono confermate le disposizioni previste nel disegno di legge attualmente in Consiglio regionale, derivate dal coordinamento del testo della legge regionale 33/1994 con le successive norme di modifica ed integrazione, alla luce del trasferimento delle relative funzioni amministrative alla provincia.

Si tratta nel merito della previsione di contributi in conto interessi da concedere alle imprese ricettive finalizzati al miglioramento dell'offerta e all'adeguamento delle aziende in attività ai requisiti richiesti dalla vigente normativa regionale di classificazione degli esercizi.

6) TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Tra tali norme, che "chiudono" il sistema, assumono un particolare rilievo:

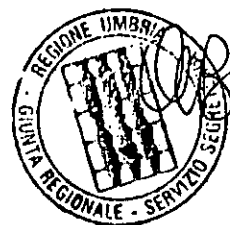
- il collegamento tra le attività agrituristiche, fortemente radicate nell'offerta regionale e il resto della ricettività. In tale ottica gli agriturismi, che restano disciplinati dalla propria normativa speciale, vengono assimilati alle strutture ricettive



extralberghiere, con la prevalente funzione di garantire l'innalzamento e l'omogeneità della qualità dell'offerta ricettiva umbra, come dimostra anche il fatto che la Commissione per la promozione della qualità, disciplinata all'articolo 6, ha il compito di raccordarsi con l'Autorità responsabile della qualità per gli agriturismi;

- la disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali cui le stesse sono conferite secondo i principi fissati dall'articolo 27 dello Statuto”.

legislazione del – B – Tiranti/mc



Emendamento sostitutivo del disegno di legge
avente ad oggetto: "Legislazione turistica
regionale".

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

**CAPO I
PRINCIPI, FINALITA', FUNZIONI
AMMINISTRATIVE**

**Art. 1.
(Principi e finalità)**

1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

2. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo.

3. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate;

b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;

c) la innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;

d) la tutela e la soddisfazione del turista;

e) la promozione e l'incentivazione dell'accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;

f) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;

g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;



h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.

Art. 2.
(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, orientamento, coordinamento, vigilanza e controllo.

2. La Regione esercita, in ogni caso, le seguenti funzioni di interesse regionale concernenti:

a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e con le altre Regioni e i rapporti con le istituzioni comunitarie;

c) la tutela, la qualificazione e la promozione, anche integrata, dell'immagine unitaria e complessiva dell'Umbria;

d) la istituzione, la gestione e l'uso dei segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica;

e) la determinazione delle modalità di formazione e attuazione di politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, nonché l'attuazione di politiche di sostegno di carattere unitario;

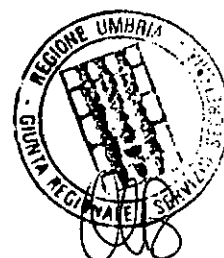
f) l'individuazione degli standard di qualità concernenti l'informazione e l'accoglienza turistica e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;

g) la verifica della rispondenza dei servizi di informazione e accoglienza agli standard di qualità;

h) la determinazione dei requisiti per la classificazione delle strutture ricettive;

i) la determinazione dei requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;

j) l'individuazione annuale dei fabbisogni formativi delle professioni turistiche e la



definizione degli standard professionali, formativi, di percorso e procedurali per la realizzazione degli interventi formativi;

k) l'istituzione e la gestione dell'elenco dei consorzi turistici e delle società consortili turistiche di cui all'articolo 10, nonché la definizione dei requisiti per l'iscrizione allo stesso;

l) le azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della garanzia della qualità per le strutture ricettive, per i servizi turistici e quelli collegati, nonché il monitoraggio e la verifica degli standard qualitativi raggiunti;

m) la definizione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture ricettive, sulle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sulle professioni turistiche e sulla attività delle associazioni pro-loco;

n) l'elaborazione, l'organizzazione e la comunicazione delle statistiche regionali in materia di turismo.

3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione, anche a fini turistici, attraverso il Portale regionale, collegato e inserito con il portale nazionale ed il portale europeo del settore. Le iniziative delle autonomie locali sono inserite e coordinate con il Portale regionale.

4. La Regione istituisce e detiene l'elenco generale delle strutture ricettive, sulla base degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). L'elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

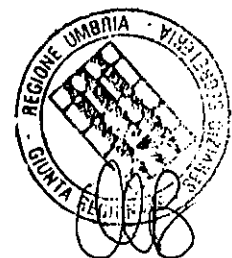
Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le province coordinano attività e iniziative di valorizzazione dell'offerta turistica di rilevante interesse provinciale, in collaborazione con gli altri enti locali.

3. Sono conferite alle province le seguenti funzioni amministrative concernenti:



- a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo;
- b) l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
- c) la concessione e l'erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti nell'ambito di strumenti di sostegno di carattere locale;
- d) l'istituzione e la gestione dell'elenco delle pro-loco di cui all'articolo 11, ivi compresa la concessione e l'erogazione di contributi;
- e) l'istituzione e la gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all'articolo 70;
- f) l'istituzione e la gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 78;
- g) l'istituzione e la gestione dell'elenco delle imprese professionali di congressi;
- h) l'istituzione e la gestione degli elenchi delle professioni turistiche di cui alla lettera b).

4. La provincia competente provvede annualmente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3, lettere d), e), f), g), h) nel Bollettino Ufficiale della Regione.

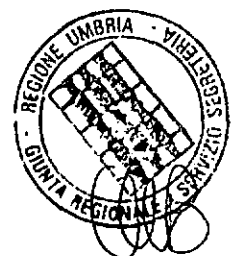
Art. 4.
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, in forma singola o associata, concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Ai comuni compete, nel loro ambito territoriale, la valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica, l'organizzazione di manifestazioni ed eventi.

3. Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti:

- a) la classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 2, lettera h);



b) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività ricettive;

c) la istituzione e la tenuta degli elenchi di tutte le strutture ricettive;

d) la raccolta e la trasmissione alla Regione, avvalendosi dei Servizi turistici associati di cui alla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni:

1) dei dati statistici mensili sul movimento turistico, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, d'intesa con i comuni e nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale e nazionale;

2) delle comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive.

4. I comuni esercitano, altresì, anche in forma associata, le funzioni concernenti:

a) la vigilanza e il controllo sulle strutture ricettive, in conformità agli indirizzi, alle modalità e agli standard definiti con atto di indirizzo della Giunta regionale che tiene conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 6;

b) la vigilanza e il controllo sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale;

c) la vigilanza e il controllo sull'esercizio delle professioni turistiche;

d) la vigilanza e il controllo sulle attività delle associazioni pro-loco.

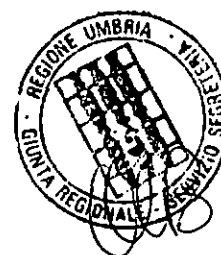
5. I comuni trasmettono alla Regione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli elenchi di cui al comma 3, lettera c) ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 4.

CAPO II STRUMENTI OPERATIVI

Art. 5.

(Documento triennale di indirizzo strategico)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13 e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal Patto per



lo sviluppo e l'innovazione dell'Umbria, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di giugno dalla Giunta regionale e contiene:

a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;

c) la definizione degli obiettivi annuali di promozione turistica;

d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;

e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.

Art. 6.

(Commissione per la promozione della qualità)

1. La Regione istituisce la Commissione per la promozione della qualità con funzioni di indirizzo e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

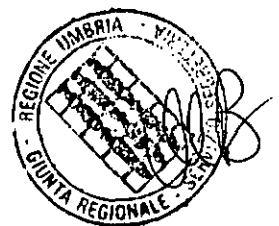
2. La Commissione di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:

a) alla classificazione delle strutture ricettive;

b) alla diffusione della qualità in generale;

c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei comuni;

d) all'adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l) e all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.



3. La Commissione, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:

- a) della qualità del lavoro e della qualificazione di operatori e imprenditori;
- b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;
- c) della tutela e soddisfazione del turista;
- d) della qualità della comunicazione.

4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni e integrazioni.

5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione.

Art. 7.

(Osservatorio regionale sul turismo)

1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:

- a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
- b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.

2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.

3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.

CAPO III FORME ASSOCIATIVE



Art. 8.
*(Servizi di informazione e
accoglienza turistica)*

1. I comuni singoli o associati esercitano, anche per il tramite dei Servizi turistici associati, di cui all'articolo 39, comma 3 della l.r. 3/1999, le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base.

2. I comuni singoli o associati garantiscono l'integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f).

Art. 9.
(Progetti e prodotti integrati e collettivi)

1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.

2. La Giunta regionale individua con atti amministrativi temi e modalità con cui promuovere l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche Unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.

3. La Giunta regionale individua con atti amministrativi temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d'area, anche a scala interregionale che nascono dall'integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.

4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell'ambito dei programmi



regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.

Art. 10.

(Consorzi turistici e società consortili turistiche)

1. I consorzi turistici costituiti tra imprese turistiche e le società consortili turistiche, anche in forma mista pubblica e privata, hanno come scopo la promo-commercializzazione del prodotto turistico. I rispettivi statuti assicurano la democraticità e l'intersectorialità.

Art. 11.

(Associazioni pro-loco)

1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.

2. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) è subordinata al parere favorevole del comune o dei comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.

3. La Regione assegna risorse finanziarie alle province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.

CAPO IV

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 12.

(Promozione)

1. La Regione promuove l'immagine unitaria e complessiva dell'Umbria attraverso l'Agenzia di promozione turistica di cui all'articolo 13.

Art. 13.

(Agenzia di promozione turistica)

1. La Regione istituisce l'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito



Agenzia, ente strumentale tecnico-operativo per la promozione turistica dell'Umbria.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ed è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale.

3. La gestione dell'Agenzia, caratterizzata dallo svolgimento di attività di erogazione di servizi a contenuto specialistico, è improntata a criteri di imprenditorialità e economicità.

4. La Regione contribuisce al funzionamento dell'Agenzia, anche mettendo a disposizione beni mobili e immobili di sua proprietà o di cui ha la disponibilità. La Regione finanzia lo svolgimento delle attività affidate all'Agenzia.

5. L'Agenzia può aderire, previa deliberazione della Giunta regionale, ad organismi o società che partecipano alla gestione di specifici progetti e servizi per la promozione delle risorse dell'Umbria ivi compresi i soggetti che attuano i progetti e i prodotti turistici di cui all'articolo 9. In tali casi l'Agenzia assicura il coordinamento operativo dei medesimi.

Art. 14.

(Funzioni e compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti e funzioni:

a) attuazione, anche sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione previsti nel documento triennale di indirizzo strategico di cui all'articolo 5;

b) coordinamento delle attività di promozione delle risorse regionali finalizzate al consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva dell'Umbria;

c) partecipazione operativa alle attività di promozione integrata;

d) partecipazione alla realizzazione di progetti a carattere interregionale, previa deliberazione della Giunta regionale;

e) svolgimento di altre attività a carattere tecnico per conto della Regione.



2. L'Agenzia, previa deliberazione della Giunta regionale, può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche in raccordo con l'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 15.
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'Amministratore unico;
 - b) il Comitato di concertazione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 16.
(Amministratore unico)

1. L'incarico di Amministratore unico dell'Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico spetta un compenso mensile il cui ammontare è fissato nel decreto di nomina. All'Amministratore unico è corrisposto, per le missioni connesse all'espletamento dell'incarico, il trattamento spettante ai dirigenti della Regione.

4. L'Amministratore unico:

a) adotta le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, disciplinano l'organizzazione e determinano l'ordinamento dell'Agenzia, anche sotto il profilo



contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità in quanto compatibile;

b) assicura il perseguimento degli obiettivi assegnati all'Agenzia, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

c) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il piano annuale di attività per l'anno successivo;

d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo;

e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel piano annuale di attività.

5. Il bilancio di previsione di cui al comma 4, lettera d) è deliberato in pareggio e l'Agenzia non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo anche in relazione ai compiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

6. La Giunta regionale dichiara la decadenza dalla nomina di amministratore unico per i seguenti motivi:

a) gravi violazioni di norme di legge;

b) persistenti inadempienze in ordine agli indirizzi impartiti dalla Regione;

c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati;

d) sopravvenute cause di incompatibilità.

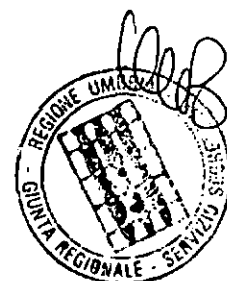
Art. 17.

(Comitato di concertazione)

1. E' istituito il Comitato di concertazione dell'Agenzia composto da dieci membri designati:

a) cinque dal Consiglio delle autonomie locali;

b) tre dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;



c) due dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia e Terni.

2. Il Comitato di concertazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque per la durata della legislatura.

3. Il Comitato di concertazione:

a) esprime parere obbligatorio sul piano annuale di attività di cui all'articolo 16, comma 4, lettera c) e sui progetti promozionali dell'Agenzia;

b) avanza proposte su iniziative, indagini e studi relativi alla materia turismo.

4. Il Comitato di concertazione si riunisce, su convocazione dell'Amministratore unico, almeno sei volte all'anno.

5. Il Comitato di concertazione è presieduto dall'Amministratore unico. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 18.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti iscritti nel Registro dei revisori contabili; è nominato dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. Spettano al Collegio dei revisori dei conti funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia.

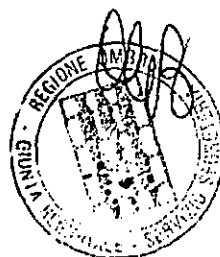
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

Art. 19.

(Direttore)

1. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Amministratore unico ed è scelto tra persone in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7,



comma 3 della l.r. 2/2005 e successive norme attuative.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore sono disciplinate nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 7 della l.r. 2/2005 e successive norme attuative.

3. Il Direttore in particolare:

a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nell'ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a);

b) propone all'Amministratore unico il piano annuale di attività riferito all'anno successivo, il bilancio di previsione e il conto consuntivo con allegata la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi fissati nel piano annuale di attività;

c) propone i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti stimando le risorse finanziarie e umane necessarie ed è responsabile della loro attuazione;

d) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005 e dispone la destinazione e l'utilizzazione del personale;

e) verifica la funzionalità delle strutture organizzative al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità dell'attività svolta.

Art. 20.

(Personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo, nei limiti della dotazione organica e delle disponibilità finanziarie.

2. Al personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

3. Alla copertura della dotazione organica si provvede mediante:

a) trasferimenti e comandi di personale regionale;



b) trasferimenti e comandi di personale degli enti locali ovvero degli enti dipendenti dalla Regione;

c) assunzioni con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 21.

(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'Agenzia. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:

- a) le norme regolamentari;
- b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;
- c) il piano annuale di attività;
- d) il bilancio di previsione annuale;
- e) il conto consuntivo.

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA'

Art. 22.

(Attività ricettiva)

1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge.

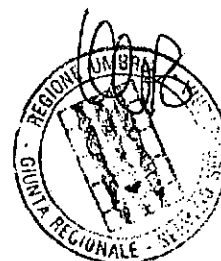
2. Le strutture ricettive sono suddivise in:

- a) esercizi alberghieri;
- b) esercizi extralberghieri;
- c) esercizi all'aria aperta;
- d) residenze d'epoca.

3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V.

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE



Art. 23.
(Esercizi alberghieri)

1. Sono esercizi alberghieri:
 - a) gli alberghi;
 - b) i motels;
 - c) gli alberghi residenziali;
 - d) gli alberghi diffusi
 - e) i villaggi-albergo;
 - f) le residenze della salute - beauty-farms.

Art. 24.
(Definizioni)

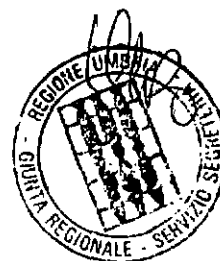
1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meubl .

2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.

3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unit  abitative sono costituite da appartamenti di uno o pi  locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.

4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unit  abitative in uno o pi  edifici separati. Le unit  abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.

5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di pi  stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.



6. Le residenze della salute - beauty-farms sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.

7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:

a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;

b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.

Art. 25.
(Dipendenza)

1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 24, comma 1. E' dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.

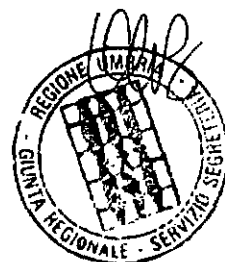
2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

Art. 26.
(Piccoli appartamenti - suites)

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 23, con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - suites.

Art. 27.
(Posti letto)

1. Negli esercizi alberghieri di cui all'articolo 23 le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.



2. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

Art. 28.
(Classificazione)

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 23 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

3. I motels non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.

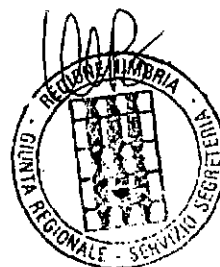
4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute - beauty-farms non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.

5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.

Art. 29.
(Direttore d'albergo)

1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore d'albergo dotato di adeguata professionalità che può essere anche persona diversa dal titolare.

2. Il direttore d'albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.



CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

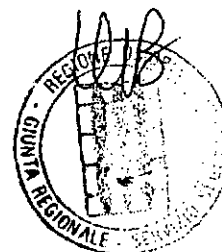
Art. 30.
(Esercizi extralberghieri)

1. Sono esercizi extralberghieri:
 - a) le country houses - residenze di campagna;
 - b) le case e appartamenti per vacanze;
 - c) le case per ferie;
 - d) le case religiose di ospitalità;
 - e) i centri soggiorno studi;
 - f) gli ostelli per la gioventù;
 - g) i kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
 - h) i rifugi escursionistici.

Art. 31.
(Country houses - residenze di campagna)

1. Le country houses – residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country houses sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country houses è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.



Art. 32.

(Case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.

2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 33.

(Case per ferie)

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della



cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

Art. 34

(Case religiose di ospitalità)

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.

2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

3. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

Art. 35.

(Centri soggiorno studi)

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

Art. 36.

(Ostelli per la gioventù)

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.



2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

Art. 37.

(Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi)

1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

Art. 38.

(Rifugi escursionistici)

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.

2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.

3. I rifugi escursionistici possiedono requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

Art. 39.

(Classificazione)

1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B), C), D), E), F), previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 35 sono classificati in un'unica categoria, previa verifica della conformità alle norme in materia di



igiene e sanità, sicurezza edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.

CAPO III STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 40.

(Esercizi ricettivi all'aria aperta)

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici;
- c) i camping village.

Art. 41.

(Definizioni)

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa



tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.

7. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 42.
(Classificazione)

1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.

2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle.

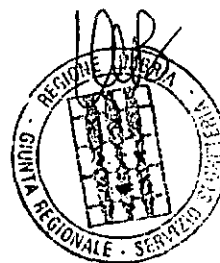
3. I camping-village sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle.

4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle G), H) e I).

5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è subordinata alla conformità degli stessi alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

Art. 43.
*(Strutture ricettive all'aria aperta
non aperte al pubblico e campeggi
didattico-educativi)*

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.



2. I comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

Art. 44.

(Aree attrezzate di sosta temporanea)

1. I comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, al di fuori degli esercizi ricettivi all'aria aperta, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per un massimo di ventiquattro ore, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

3. I comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.

**CAPO IV
RESIDENZE D'EPOCA**

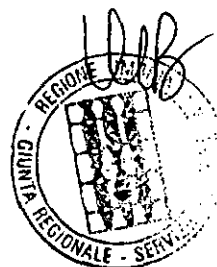
Art. 45.

(Residenze d'epoca)

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.

3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi



d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.

5. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca è esercitata in forma imprenditoriale quando la capacità ricettiva è pari o superiore a ventiquattro posti letto.

6. Nel caso di ricettività esercitata in forma imprenditoriale, le residenze d'epoca sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L) e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.

7. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca è esercitata in forma non imprenditoriale quando la ricettività è limitata ad un numero massimo di ventitre posti letto e ad almeno una sala comune. E' assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.

8. L'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività.

9. Nelle residenze d'epoca possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto nella normativa vigente.

10. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

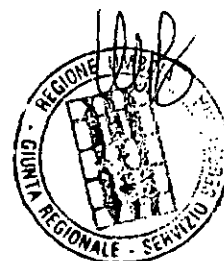
CAPO V

ATTIVITA' RICETTIVE A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE

Art. 46.

(Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale)

1. Sono strutture ricettive a gestione non imprenditoriale la cui attività è finalizzata ad integrazione del reddito familiare:



- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) gli esercizi di bed and breakfast;
- c) le case e gli appartamenti locati ad uso turistico.

2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative né l'iscrizione del titolare al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

Art. 47.
(Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali utilizzano l'abitazione di residenza per dare ospitalità. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.

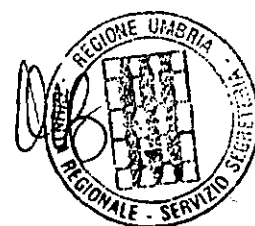
2. E' ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.

3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto.

4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.

5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.

6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.



Art. 48.
(Bed and breakfast)

1. E' definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo saltuario all'interno dell'abitazione avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.

2. L'attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere per ogni abitazione e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.

4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M).

Art. 49.
(Case ed appartamenti locati ad uso turistico)

1. Le case ed appartamenti locati ad uso turistico sono unità abitative ammobiliate, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione a turisti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi, nel corso di una o più stagioni, con contratti, in forma diretta o intermediata, aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi.

2. I soggetti proprietari o che hanno la disponibilità degli immobili di cui al comma 1 possono dare in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a due.

CAPO VI
NORME COMUNI PER LE ATTIVITA'
RICETTIVE

Art. 50.
(Validità della classificazione)

1. La classificazione delle strutture ricettive disciplinate dal presente Titolo ha validità quinquennale.



2. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

3. Il comune competente, per le strutture ricettive classificate a stelle, non può procedere a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio di classificazione.

4. Il comune competente, in caso di variazioni strutturali, di servizi o di requisiti della struttura ricettiva classificata a stelle, adotta un nuovo provvedimento di classificazione.

Art. 51.

(Apertura degli esercizi ricettivi)

1. L'apertura degli esercizi ricettivi è annuale e stagionale.

2. Gli esercizi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.

3. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nel corso dell'anno solare.

4. L'esercizio delle attività ricettive nelle residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale, quello di affittacamere e di bed and breakfast è soggetto ad un periodo di chiusura obbligatorio pari a sessanta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare. Il periodo di chiusura è ridotto a trenta giorni nei comuni privi di strutture ricettive autorizzate.

Art. 52.

(Denominazione)

1. A ciascuna struttura ricettiva, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49, è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.

2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della



struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.

Art. 53.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del comune competente. L'autorizzazione contiene, almeno, la denominazione, la titolarità, la tipologia ricettiva, la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, l'ubicazione e il periodo di apertura annuale o stagionale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato:

a) alla verifica del possesso da parte del titolare dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

b) all'iscrizione del titolare al Registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato agricoltura, con esclusione dei titolari di residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale;

c) alla classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;

d) alla stipula, da parte del titolare, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.

3. La variazione anche di un solo dato contenuto nell'autorizzazione di cui al comma 1, è comunicata al comune competente al fine del rilascio di una nuova autorizzazione.

4. Per l'esercizio delle attività di affittacamere e di bed and breakfast è sufficiente la denuncia di inizio attività al comune competente con allegata dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa vigente, attestante i requisiti posseduti compresi quelli igienico sanitari previsti per legge.

Art. 54.

(Elenchi delle strutture ricettive)

1. Il comune competente istituisce e detiene gli elenchi delle strutture ricettive a gestione imprenditoriale e non imprenditoriale. Tali elenchi contengono, almeno, i dati contenuti



nell'autorizzazione o nella denuncia di inizio di attività.

2. Il comune competente mantiene aggiornati gli elenchi di cui al comma 1 e li trasmette semestralmente all'Agenzia di promozione turistica e, mensilmente, alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT.

Art. 55.

(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)

1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.

3. Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva presenta al Servizio turistico associato competente la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1 marzo, può presentare al Servizio turistico associato l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1 giugno.

4. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:

a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;

b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.

5. Il titolare delle attività ricettive, ivi comprese quelle di cui agli articoli 47, 48 e 49, denuncia, mediante trasmissione su apposito modello ISTAT, l'arrivo e la presenza di ciascun ospite. La denuncia viene effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.



7. Il titolare dell'attività ricettiva comunica annualmente al comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 53, comma 2, lettera d).

8. I soggetti che hanno la disponibilità delle strutture di cui all'articolo 49 comunicano al comune competente, entro il 1 ottobre di ogni anno, la tipologia, la ubicazione e la titolarità di ogni unità abitativa destinata a locazione turistica nel successivo anno solare, nonché i prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo. La comunicazione è inviata, in ogni caso, almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.

Art. 56.

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. Il comune competente può sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da cinque a trenta giorni qualora accerti il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1 o accerti gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Il comune competente sospende l'autorizzazione qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai requisiti stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.

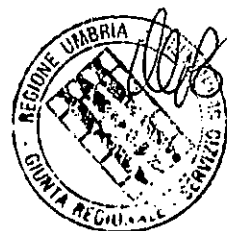
Art. 57.

(Decadenza dell'autorizzazione)

1. Il comune competente dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) l'esercizio ricettivo non è attivato entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) mancata riclassificazione quinquennale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, fatti salvi i casi di chiusura temporanea dell'attività debitamente autorizzati.



Art. 58.

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Il comune competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) il titolare non è più iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b);

b) il titolare, nel caso di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 56, comma 2, non provvede all'adeguamento nei termini stabiliti dal comune competente nel provvedimento di sospensione.

2. Il comune competente dispone la revoca anche nel caso di:

a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte della struttura ricettiva;

b) mancata riapertura dell'attività ricettiva decorsi i termini di chiusura temporanea di cui all'articolo 59, comma 2.

Art. 59.

(Chiusura temporanea e cessazione dell'attività)

1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo, con esclusione di quelle disciplinate all'articolo 49, comunicano al comune competente la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.

2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal comune competente per fondati motivi per altri sei mesi; decorsi tali termini l'attività si intende definitivamente cessata.

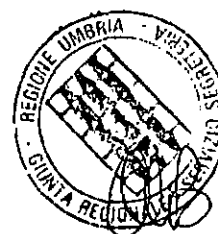
Art. 60.

(Reclamo)

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al comune competente nei seguenti casi:

a) carenza nella gestione e nei servizi effettivamente forniti rispetto a quelli dichiarati;

b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti o dichiarati nella comunicazione dei prezzi o comunque pubblicizzati.



2. Il comune competente comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1.

3. Il comune competente comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli accertamenti sugli stessi.

Art. 61.

(Superfici, altezze e volumi)

1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N) e O).

2. La Giunta regionale, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.

Art. 62.

(Piscine natatorie)

1. Le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente legge costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, sono utilizzate esclusivamente dagli ospiti della struttura e sono considerate di uso privato.

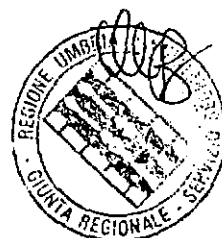
Art. 63.

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza autorizzazione o senza aver effettuato la denuncia di inizio attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00.

2. Chiunque dichiara in sede di autorizzazione o denuncia di inizio attività requisiti inesistenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00.

3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nell'autorizzazione o nella denuncia di



inizio attività che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00.

4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 49, senza averne data preventiva comunicazione al comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

5. Chiunque dà in locazione ad uso turistico unità abitative senza la preventiva comunicazione al comune competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 260,00 a € 1.000,00.

6. Chiunque supera la capacità ricettiva autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 2.000,00.

7. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 2.000,00.

8. Chiunque non espone i dati riferiti alla tipologia ricettiva autorizzata e alla classificazione o espone dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 2.000,00.

9. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile l'autorizzazione, le tabelle o i cartellini dei prezzi, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 200,00.

10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva diversa da quella autorizzata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 2.000,00.

11. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 2.000,00.

12. Chiunque non effettua o effettua la comunicazione annuale dei prezzi in maniera incompleta o con dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 400,00.

13. Chiunque non effettua la denuncia degli arrivi e delle presenze mediante la trasmissione



con il modello ISTAT di cui all'articolo 55, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 400,00.

14. Chiunque non comunica annualmente al comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 53, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 400,00.

15. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA PROFESSIONALE

Art. 64.

(Agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l'esercizio dell'attività specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dei pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all'incremento dei flussi turistici verso l'Umbria.

2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.



3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:

a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;

b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;

c) informazione e assistenza;

d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;

f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;

i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;

j) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito.

4. L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.

Art. 65.

(Filiali delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all'articolo 64 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.



2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:

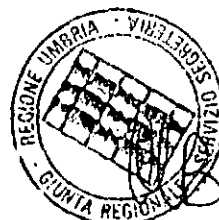
- a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall'agenzia principale o da altre agenzie;
- b) informazione e assistenza;
- c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
- d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
- e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
- h) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.

Art. 66.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:

- a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- b) possesso da parte del titolare o del legale rappresentante della società delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione europea;
- c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.



2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b).

Art. 67.

(Garanzia assicurativa)

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 68 è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte del richiedente l'autorizzazione stessa. Tale polizza assicurativa è stipulata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni, per un massimale minimo di due milioni di euro.

2. Nell'ipotesi di apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea, il massimale minimo assicurativo dell'agenzia principale non può essere inferiore a quello di cui al comma 1.

3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è rinnovata annualmente.

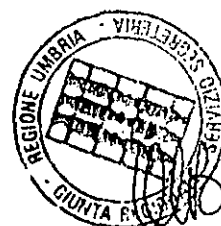
4. La Giunta regionale, con atto di indirizzo, determina lo schema tipo di polizza assicurativa di responsabilità civile, le modalità di attivazione della stessa e aggiorna ogni tre anni i massimali minimi.

Art. 68.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. La provincia competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 66 e previa verifica di quanto previsto all'articolo 64, comma 4 e all'articolo 67.

2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo comunica preventivamente alla provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o la presa d'atto di cui all'articolo 69.



Art. 69.

***(Apertura di filiali di agenzie
di viaggio e turismo)***

1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a preventiva comunicazione alla provincia competente che rilascia la presa d'atto previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c).

2. L'apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea è soggetta alla preventiva comunicazione alla provincia competente che rilascia la presa d'atto previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c). Il titolare dichiara nella comunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, gli estremi della autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'agenzia principale nonché gli estremi e i massimali della polizza assicurativa di cui all'articolo 67, comma 2.

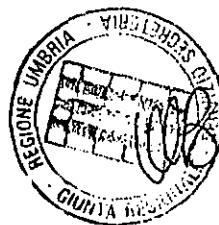
3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo avente sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea con filiali nel territorio provinciale, comunica preventivamente alla provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.

Art. 70.

***(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e
delle filiali)***

1. La provincia competente istituisce e detiene l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco contiene almeno i dati indicati nell'autorizzazione o nella comunicazione di inizio attività.

2. La provincia competente mantiene aggiornato l'elenco e lo trasmette semestralmente all'Agenzia di promozione turistica.



Art. 71.
(Chiusura temporanea)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali per un periodo non superiore a tre mesi, deve darne tempestiva comunicazione alla provincia competente.

Art. 72.
(Obblighi del titolare)

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e indicare l'esatta denominazione della stessa.

2. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, contenente gli estremi della polizza assicurativa di cui all'articolo 67.

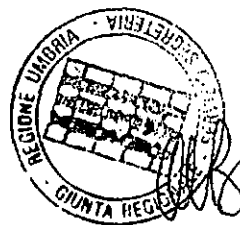
3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 73 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.

Art. 73.
(Direttore tecnico)

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b) e che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia.

2. La gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 74 qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b) o non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggio e turismo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'assunzione della responsabilità della gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti all'elenco provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 75.



Art. 74.

(Abilitazione professionale)

1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo 73 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:

a) mediante la frequenza e il superamento dei corsi di formazione professionale abilitanti di cui all'articolo 86;

b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 392/1991 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. 392/1991 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo.

Art. 75.

(Elenco provinciale dei direttori tecnici)

1. La provincia competente istituisce e detiene l'elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

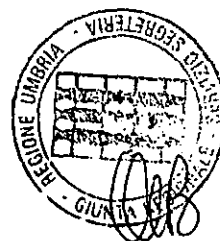
2. All'elenco di cui al comma 1 sono iscritti i direttori tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 74 e i soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b).

3. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è inoltre subordinata:

a) alla elezione di domicilio professionale nella provincia;

b) alla idoneità psicofisica all'esercizio della professione;

c) alla assenza di condanne penali che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.



4. Il direttore tecnico può essere iscritto in un solo elenco provinciale e l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione in tale elenco.

Art. 76.

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. La provincia competente dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva autorizzazione;

b) perdita dei requisiti strutturali dei locali ove è svolta l'attività;

c) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 72;

d) mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all'articolo 71, per il periodo consentito;

e) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;

f) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs. 206/2005.

2. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fissa il termine entro il quale il titolare deve provvedere alla regolarizzazione.

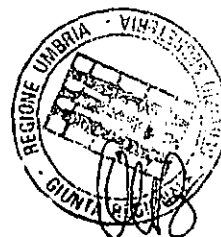
Art. 77.

(Revoca dell'autorizzazione)

1. La provincia competente dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti soggettivi e professionali del titolare richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

b) chiusura dell'agenzia per un periodo superiore a tre mesi;



c) mancato adempimento degli obblighi previsti nel provvedimento di sospensione di cui all'articolo 76.

2. La provincia competente dispone la revoca della presa d'atto di inizio attività della filiale nel caso di assenza dei requisiti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c).

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA NON PROFESSIONALE

Art. 78.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. L'iscrizione all'elenco provinciale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 206/2005 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con l. 1084/1977.

4. Le associazioni iscritte nell'elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 88 del d.lgs. 206/2005 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.



6. La provincia competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 80, provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.

7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f).

Art. 79.

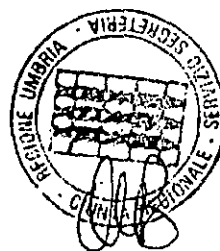
(Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Le gite sono effettuate previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. I viaggi possono essere effettuati previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della



programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla provincia competente, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

Art. 80.
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 78 e 79, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 64, senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00.

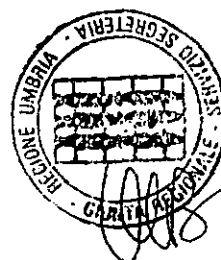
2. Chiunque in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00.

3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 78, sono soggette alla sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00.

4. L'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella autorizzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

5. L'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 88 del d.lgs. 206/2005 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00.

6. I soggetti di cui all'articolo 79 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza le prescritte autorizzazioni e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 79 sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00.



7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 69, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00.

CAPO III ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

Art. 81.

(Impresa professionale di congressi)

1. E' impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.

2. Le imprese professionali di congressi, nell'ambito delle attività di cui comma 1, possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.

4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.

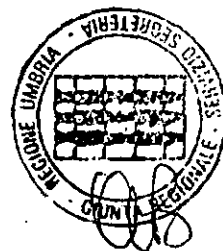
5. La provincia competente istituisce e mantiene aggiornato l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.

TITOLO IV PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 82.

(Professione turistica)

1. Per professione turistica si intende l'esercizio delle attività volte ad organizzare e



svolgere i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti, al fine di favorire la qualità dei servizi, la tutela dell'utente e la valorizzazione delle risorse turistiche.

2. Sono istituite le seguenti professioni turistiche:

- a) guida turistica specializzata;
- b) guida ambientale-escursionistica;
- c) accompagnatore turistico.

3. L'esercizio della professione turistica è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 86.

4. Le professioni turistiche di cui al comma 2 sono esercitate, di norma, in forma autonoma.

5. E' compresa tra le professioni turistiche anche la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 73.

Art. 83.

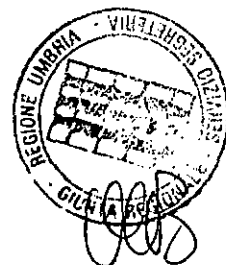
(Guida turistica specializzata)

1. E' guida turistica specializzata chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita a monumenti, opere d'arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e a quant'altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva della regione, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione socio-economica anche in una o più lingue estere.

Art. 84.

(Guida ambientale-escursionistica)

1. E' guida ambientale-escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi in escursioni, anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, in ambienti montani, collinari, di pianura, acquatici e sotterranei, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e



illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio.

2. Sono esclusi dall'ambito di competenza delle guide ambientali-escursionistiche i percorsi posti su terreni di elevata acclività innevati e rocciosi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo, per la progressione, di corda, piccozza e ramponi.

3. La professione di guida ambientale-escursionistica può essere articolata in profili professionali specialistici che si caratterizzano per il tipo di attività svolta, le tecniche, i mezzi di trasporto, le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.

Art. 85.

(Accompagnatore turistico)

1. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica specializzata.

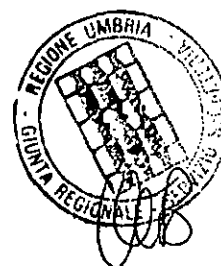
Art. 86.

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione professionale programmati dalle province, in forma singola o associata, e a seguito del superamento dell'esame finale abilitante, ai sensi della normativa vigente in materia. Ai corsi di formazione possono partecipare soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente e della conoscenza di almeno una lingua straniera.

2. La Giunta regionale determina:

a) la definizione dei profili professionali, ivi compresi i profili professionali specialistici di cui all'articolo 84, comma 3 e dei relativi standard di



competenza, in armonia con la programmazione dell'offerta formativa regionale;

b) gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi formativi rispetto a quelli previsti al comma 1;

c) gli standard minimi qualitativi e quantitativi dei corsi formativi, anche con riferimento ai profili professionali specialistici;

d) le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame finale;

e) le modalità di accertamento per il riconoscimento e l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 87.

3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica specializzata ha validità per l'intero territorio regionale.

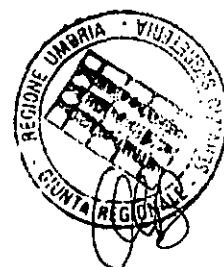
4. La Regione, sulla base degli esiti dell'esame finale abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 87.

(Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)

1. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica con procedura semplificata. La provincia competente, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, dispone la realizzazione di interventi compensativi ed integrativi volti alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alle materie differenziali e il relativo accertamento. Con le medesime modalità le guide ambientali-escursionistiche possono acquisire le specializzazioni di cui all'articolo 84, comma 3.

2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui agli articoli 83 e 84 conseguita in altra regione italiana e intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) ne fanno richiesta alla provincia competente. La provincia verifica l'equivalenza delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie per l'esercizio della professione e dispone interventi compensativi e



integrativi e i relativi accertamenti finali secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali per l'esercizio delle professioni turistiche di cui agli articoli 83, 84 e 85 o equivalenti conseguiti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) ne fanno richiesta alla provincia competente. La provincia accerta l'equivalenza dei titoli ai sensi della normativa vigente e dispone interventi compensativi e integrativi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. I soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 88 possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento da parte della provincia competente della conoscenza delle lingue per le quali si richiede l'estensione.

Art. 88.

(Elenchi provinciali delle professioni turistiche)

1. L'iscrizione agli elenchi provinciali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) delle professioni turistiche di cui all'articolo 82, comma 2 è subordinata:

a) all'abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi degli articoli 86 e 87;

b) alla elezione di domicilio professionale nella provincia;

c) alla idoneità psicofisica all'esercizio della professione;

d) alla assenza di condanne penali che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) alla stipula, per l'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica, di una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone che fruiscono della prestazione professionale. La Giunta regionale fissa i massimali minimi della polizza assicurativa e i relativi aggiornamenti triennali.

2. L'esercizio delle professioni turistiche di cui al comma 1 è subordinato all'iscrizione nel



rispettivo elenco provinciale. Al momento dell'iscrizione la provincia competente rilascia il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'attività professionale.

3. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco provinciale gli interessati producono annualmente gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui al comma 1, lettera e) nonché il certificato di idoneità psicofisica.

4. È consentita l'iscrizione ad un solo elenco provinciale della medesima professione turistica.

5. La provincia competente mantiene aggiornati gli elenchi delle professioni turistiche e li trasmette semestralmente alla Agenzia di promozione turistica e ai Servizi turistici associati di cui alla l.r. 3/1999.

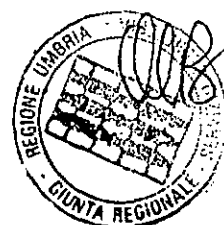
Art. 89.

(Riqualificazione e aggiornamento professionale)

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli elenchi provinciali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) è obbligatoria la frequenza di appositi corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale ogni cinque anni organizzati dalle province, in forma singola o associata, ai sensi della normativa vigente. Tali corsi si concludono con il rilascio, da parte della provincia, di un attestato di frequenza.

2. Coloro che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 82, impossibilitati a frequentare il corso di riqualificazione o di aggiornamento a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore, sono tenuti a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

3. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 86, stabilisce gli standard formativi minimi qualitativi e quantitativi dei corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale, anche con riferimento ai profili professionali



Art. 90.

(Cancellazione dall'elenco)

1. La provincia competente dispone la cancellazione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) nei seguenti casi:

a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b) mancata frequenza dei corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 89.

Art. 91.

(Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 86 i seguenti soggetti:

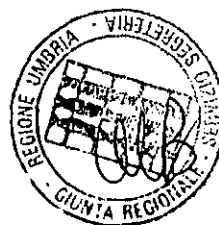
a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 78 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui agli articoli 83, 84 e 85 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 83 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio;

d) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 84 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni in ambiente naturale epigeo e ipogeo in luoghi in cui il pubblico accesso sia comunque regolamentato.

2. Sono esentate dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 83 le guide degli altri Stati membri dell'Unione europea che accompagnano gruppi di turisti nel corso di viaggi organizzati con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso in base al decreto del



Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995.

3. I comuni accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo della abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 3 la documentazione comprovante l'esenzione.

Art. 92.
(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali – escursionistiche, nell'esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, all'ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Art. 93.
(Tariffe)

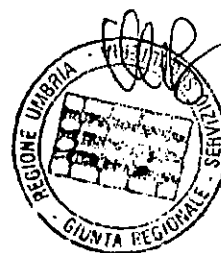
1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali-escursionistiche, anche attraverso le associazioni di categoria, comunicano, solo al fine dell'informazione turistica, entro il primo ottobre di ogni anno, alla provincia competente, le tariffe che intendono praticare nell'anno successivo.

Art. 94.
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 senza la preventiva iscrizione agli elenchi provinciali di cui agli articoli 75 e 88, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00.

3. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 83, 84 e 85 in una



lingua straniera per la quale non è abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 400,00.

4. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 91 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 400,00.

5. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 400,00.

TITOLO V INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA

Art. 95.

(Finanziamenti per la ricettività)

1. Le province, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'articolo 98 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.

Art. 96.

(Interventi ammessi a finanziamento)

1. Le province concedono le provvidenze di cui all'articolo 95 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:

a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;

b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;

c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;

d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale



per la realizzazione di strutture alberghiere, delle residenze d'epoca di cui all'articolo 45 e delle forme di ricettività di cui agli articoli 47 e 48;

e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta;

f) realizzazione di nuove strutture alberghiere di qualità connesse alle tipologie di prodotti innovativi individuate dalla programmazione regionale.

Art. 97.

(Interventi ammissibili)

1. Gli interventi di cui all'articolo 96 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo - ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 98.

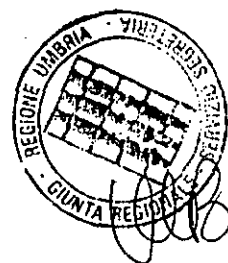
(Provvidenze)

1. La provincia competente, per le iniziative previste all'articolo 96, concede il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata, su mutui concessi per importi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Istituti bancari convenzionati, nella misura di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con Istituti bancari a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.

3. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a carico dei soggetti beneficiari.

4. Sono ammesse ai benefici di cui al presente Titolo anche le operazioni di rinegoziazione di



mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risulti la destinazione di cui all'articolo 96.

Art. 99.
(Convenzioni)

1. Le province, per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 98, stipulano un'unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:

a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;

b) la durata del mutuo, che non può eccedere i venti anni;

c) le condizioni e le modalità di preammortamento.

Art. 100.
(Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente Titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

2. La provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.

3. La provincia competente, nell'ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.

Art. 101.
(Riparto stanziamenti)

1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle



provvidenze di cui all'articolo 98 nella misura del settanta per cento per la Provincia di Perugia e del trenta per cento per la Provincia di Terni.

2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle province dei fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità.

Art. 102.

(Accreditamento dei fondi)

1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle province entro il 30 novembre di ogni anno.

TITOLO VI

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E
TRANSITORIE**

Art. 103.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 11 e 102 si fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposita previsione e relativi capitoli dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Art. 104.

(Strutture ricettive agrituristiche)

1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della l.r. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all'articolo 30.

2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti dalla l.r. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla



normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.

Art. 105.

(Potere sostitutivo)

1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle province e dei comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dalla presente legge, diffida l'ente inadempiente a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.

2. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari.

3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all'esercizio del potere sostitutivo.

Art. 106.

(Norme transitorie e finali)

1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle province e ai comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa regionale vigente. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle strutture ricettive, alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie.

2. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.

3. Ai sistemi turistici locali, riconosciuti ai sensi del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, sono erogati, secondo le modalità stabilite dalla



Giunta regionale, i finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 8 del r.r. 6/2002 finalizzati all'attuazione dei programmi approvati dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2005.

4. L'Agenzia di promozione turistica, istituita ai sensi della legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, è regolata dalla presente legge.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può nominare un Commissario straordinario per assicurare la gestione dell'Agenzia di promozione turistica fino alla data di insediamento dell'Amministratore unico di cui all'articolo 16.

6. L'Amministratore unico dell'Agenzia di promozione turistica in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, decade alla data di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 5.

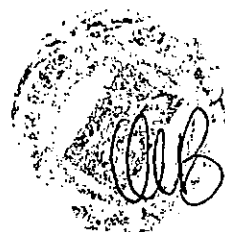
7. L'Amministratore unico dell'Agenzia di promozione turistica adotta le norme regolamentari interne di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), entro centoventi giorni dalla data dell'insediamento.

8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'acquisizione delle designazioni di cui all'articolo 17, comma 1, per la costituzione del Comitato di concertazione dell'Agenzia di promozione turistica.

9. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia di promozione turistica nominato ai sensi della l.r. 29/2001, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

10. Le country houses – residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare l'attività anche in deroga ai criteri fissati dalla presente legge.

11. Le strutture per le quali è stato richiesto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il titolo abilitativo per la realizzazione di una country house - residenza di campagna possono derogare a quanto previsto all'articolo 31, relativamente al requisito del numero minimo di quattordici posti letto.



12. Le strutture per le quali è stato richiesto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il titolo abilitativo per la realizzazione di case e appartamenti per vacanze, applicano la normativa regionale vigente in materia all'entrata in vigore della presente legge.

13. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all'articolo 50 decorre dal 1 gennaio 2006.

14. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) al momento della sua istituzione, in base all'appartenenza territoriale.

15. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) al momento della sua istituzione, in base alla rappresentanza sul territorio provinciale.

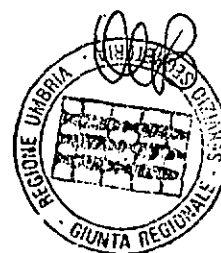
16. Le guide turistiche iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

17. Gli accompagnatori turistici e i direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo iscritti all'elenco regionale sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

18. Le guide escursionistiche, iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale delle guide ambientali escursionistiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

19. Le guide speleologiche ed equestri iscritte agli elenchi regionali delle rispettive professioni sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale delle guide ambientali-escursionistiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) al momento della sua istituzione, con l'indicazione delle relative specializzazioni e in base al domicilio professionale.

20. Gli interpreti turistici, i direttori d'albergo, gli organizzatori professionali di congressi e gli animatori turistici abilitati ai sensi della normativa



regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 82, con le modalità previste all'articolo 87, comma 1.

21. Le strutture ricettive di cui al Titolo II adeguano le proprie strutture, i servizi e le attrezzature ai requisiti fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, entro il 31 dicembre 2010.

22. La Giunta regionale è autorizzata a modificare, con atti amministrativi, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e O allegate alla presente legge.

23. Gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento ai sensi della normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 107.

(Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento)

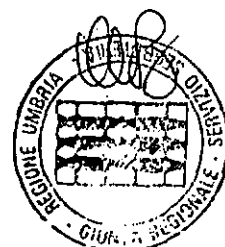
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 6, comma 5.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari per la disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 81, comma 3.

4. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di cui agli articoli seguenti:

- a) articolo 2, comma 2, lettere f), i), k) e m);
- b) articolo 4, comma 3, lettera d) e comma 4, lettera a);
- c) articolo 24, comma 7;
- d) articolo 43, comma 2;



- e) articolo 66, comma 2;
- f) articolo 67, comma 4;
- g) articolo 78, comma 7;
- h) articolo 86, comma 2;
- i) articolo 87, commi 1, 2 e 3;
- j) articolo 88, comma 1, lettera e).

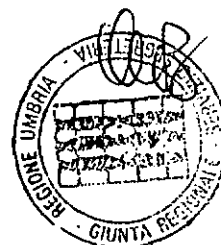
5. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta atti di indirizzo relativi alle modalità di tenuta e all'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 4, comma 3.

Art. 108.

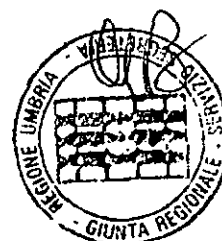
(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi:

- a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 7;
- b) legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28;
- c) legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10;
- d) legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12;
- e) legge regionale 21 maggio 1974, n. 33;
- f) legge regionale 14 agosto 1974, n. 48;
- g) legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2;
- h) legge regionale 25 giugno 1976, n. 25;
- i) legge regionale 11 marzo 1977, n. 14;
- j) legge regionale 27 giugno 1977, n. 30;
- k) legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2;
- l) legge regionale 9 marzo 1979, n. 10;
- m) legge regionale 22 giugno 1979, n. 32;
- n) legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67;
- o) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73;
- p) legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13;
- q) articoli 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33;
- r) legge regionale 12 agosto 1981, n. 54;



- s) legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81;
 - t) legge regionale 2 aprile 1982, n. 13;
 - u) legge regionale 14 agosto 1986, n. 36;
 - v) legge regionale 13 aprile 1987, n. 20;
 - w) articoli 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23;
 - x) legge regionale 4 luglio 1988, n. 19;
 - y) legge regionale 14 novembre 1988, n. 43;
 - z) legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4;
 - aa) legge regionale 18 aprile 1989, n. 11;
 - bb) legge regionale 30 agosto 1988, n. 34;
 - cc) legge regionale 22 giugno 1989, n. 18;
 - dd) legge regionale 22 giugno 1989, n. 19;
 - ee) legge regionale 22 giugno 1989, n. 20;
 - ff) legge regionale 4 aprile 1990, n. 13;
 - gg) legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44;
 - hh) legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4;
 - ii) legge regionale 14 marzo 1994, n. 8;
 - jj) legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3;
 - kk) legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;
 - ll) legge regionale 1 aprile 1996, n. 8;
 - mm) legge regionale 6 agosto 1997, n. 25;
 - nn) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32;
 - oo) legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5;
 - pp) legge regionale 5 marzo 1999, n. 4;
 - qq) legge regionale 5 marzo 1999, n. 5;
 - rr) legge regionale 5 marzo 1999, n. 6;
 - ss) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27;
 - tt) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8;
 - uu) legge regionale 31 marzo 2000, n. 33;
 - vv) legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2;
 - ww) legge regionale 19 novembre 2001, n. 29;
 - xx) legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19.
2. Sono e restano abrogate le seguenti leggi:
- a) legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5;



- b) legge regionale 17 agosto 1974, n. 51;
- c) legge regionale 29 novembre 1974, n. 63;
- d) legge regionale 26 maggio 1975, n. 35;
- e) legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13;
- f) legge regionale 3 novembre 1978, n. 64;
- g) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69;
- h) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71;
- i) legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7;
- j) legge regionale 15 novembre 1985, n. 42.

3. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21;
- b) regolamento regionale 1 marzo 1999, n. 2;
- c) regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6;
- d) regolamento regionale 21 luglio 2003, n.11.

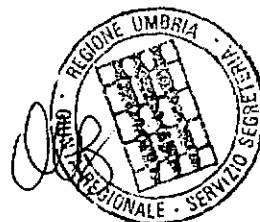




TABELLA A (Art. 28)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI
(alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farms)

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
1.	PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1.01	Direttore di albergo			X	X	X	X
1.02	Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e portineria-informazioni a cura del personale addetto ¹	12	12	12	16	16	16
1.03	Servizio di custodia valori						
	1.031 cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative				X	X	X
	1.032 in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole	X	X	X			
1.04	Servizio di notte						
	1.041 portiere di notte				X	X	X
	1.042 almeno un addetto al servizio di portineria di notte			X			
	1.043 addetto disponibile a chiamata	X	X				
1.05	Accoglimento e trasporto interno dei bagagli						
	1.051 assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva con qualifica di vetturiere						X
	1.052 assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva				X	X	
	1.053 a cura del personale			X			
	1.054 a mezzo carrello a disposizione della clientela	X	X				
1.06	Servizio di prima colazione						
	1.061 in sala apposita				X	X	X
	1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi		X	X			
	1.063 a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative			X	X	X	X
1.07	Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni						
	1.071 assicurato a cura del personale addetto in via esclusiva per numero di ore giornaliere				16	16	16
	1.072 assicurato per numero di ore giornaliere		8	12			
1.08	Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle unità abitative a cura del personale addetto ²			12	16	24	24

¹ Negli esercizi classificati con 3, 4, 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al libro matricola e annotato nel registro presenze.

² Negli esercizi classificati con 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al libro matricola e annotato nel registro presenze.

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
1.09	Frigo – bar			X	X	X	X
1.10	Divise e targhette di identificazione						
	1.101 per il personale			X	X	X	X
	1.102 per gli addetti al ricevimento		X				
1.11	Lingue estere correttamente parlate						
	1.111 dal direttore			1	2	3	3
	1.112 dai capi servizio			1	2	3	3
1.12	Cambio biancheria						
	1.121 lenzuola e federe:						
	tutti i giorni				X	X	X
	ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana			X			
	ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana		X				
	ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	X					
	1.122 asciugamani nelle camere o nei bagni:						
	tutti i giorni			X	X	X	X
	ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana		X				
	ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X					
1.13	Accessori dei locali - bagno privati						
	cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
	un asciugatoio da bagno a persona	X	X	X	X	X	X
	un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona			X	X	X	X
	riserva di carta	X	X	X	X	X	X
	sacchetti igienici	X	X	X	X	X	X
	Sgabello	X	X	X	X	X	X
	Shampoo, bagnoschiuma e cuffia da bagno			X			
	contenitore con:				X	X	X
	saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugna per scarpe, minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba						
	asciugacapelli			X	X	X	X
	Stirapantaloni				X	X	X
1.14	Accessori nelle unità abitative:						
	1.141 documentazione sull'albergo			X	X	X	X
	1.142 necessario per scrivere			X	X	X	X
1.15	Lavatura e stiratura biancheria						
	1.151 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9				X	X	X
	1.152 resa entro le 24 ore			X			
1.16	Pulizia nelle unità abitative						
	1.161 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano			X	X	X	X
	1.162 una volta al giorno	X	X				
2.	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE						
2.01	Capacità ricettiva minima di sette unità abitative	X	X	X	X	X	X
2.02	Servizio di autorimessa e di intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels)	X	X	X	X		
2.03	Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)			X	X	X	X
2.04	Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati	X	X	X	X	X	X



	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
2.05	Numero locali - bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità abitative ³						
	2.051 nel cento per cento	X	X	X	X	X	X
2.06	Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X	X
2.07	Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)						
	2.071 in tutto l'esercizio	X	X	X	X	X	X
	2.072 regolabile dal cliente nelle unità abitative				X	X	X
2.08	Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione invernale)				X	X	X
2.09	Ascensore di servizio o montacarichi ⁴						
	2.091 con capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letto			X			
	2.092 con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto				X		
	2.093 tutti					X	X
2.10	Ascensore per i clienti ⁴						
	2.101 qualunque sia il numero dei piani				X	X	X
	2.102 qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 150 posti letto			X			
	qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto				X		
	qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i oltre i 60 posti letto					X	X
	2.103 oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)		X	X			
2.11	Sistemazione delle unità abitative						
	2.111 letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio	X	X	X	X	X	X
	2.112 lampade o appliques da comodino	X	X	X	X	X	X
	2.113 terzo punto luce per leggere o scrivere		X	X	X	X	X
	2.114 scrittoio				X	X	X
	2.115 secondo comodino			X	X	X	X
	2.116 cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
	2.117 sgabello per bagagli		X	X	X	X	X
	2.118 una sedia per letto	X	X	X			
2.12	Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni						
	2.121 particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
	2.122 funzionale e di buona fattura			X			
	2.123 funzionale e di discreta fattura	X	X				
2.13	Composizione delle unità abitative						
	2.131 cento per cento delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)					X	X



³ Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo.

⁴ Per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci 2.09 e 2.10) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile.

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
	2.132 almeno il 50 per cento delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)				X		
	2.133 100 per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)			X			
2.14	Poltrone nelle unità abitative o sedute equivalenti: una per posto letto				X	X	X
2.15	Televisione						
	2.151 a colori con antenna satellitare in tutte le unità abitative				X	X	X
	2.152 a colori in tutte le unità abitative			X			
	2.153 a colori ad uso comune (obbligatorio per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di TV)	X	X				
2.16	Chiamata per il personale						
	2.161 chiamata telefonica diretta		X	X	X	X	X
	2.162 chiamata con campanello	X					
2.17	Telefono nelle unità abitative						
	2.171 abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X	X
	2.172 non abilitato alla chiamata esterna diretta		X				
2.18	Linee telefoniche esterne						
	2.181 linee telefoniche con apparecchio per uso comune	1	1	1	2	2	2
2.19	Telefax	X	X	X	X	X	X
2.20	Internet						
	2.201 presa di rete adsl in tutte le camere				X	X	X
	2.202 postazione internet			X	X	X	X
2.21	Sale comuni						
	2.211 una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante	X					
	2.212 di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima		X				
	2.213 come 2.212, maggiorata del dieci per cento			X			
	2.214 come 2.212, maggiorata del venti per cento				X		
	2.215 come 2.212, maggiorata del trenta per cento					X	X
2.22	Servizio ristorante						
	2.221 in locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo)				X ⁵	X	X
2.23	Bar						
	2.231 banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune			X	X	X	X
	2.232 attrezzatura bar posta in locale comune		X				
2.24	Sala riservata per riunioni					X	X
2.25	Sala TV separata				X	X	X
2.26	Sale separate per lettura e giochi per adulti						X
2.27	Ingresso protetto da portico o pensilina					X	X
2.28	Ingresso separato per i bagagli ⁶				X	X	X
2.29	Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune			X ⁷	X	X	X
2.30	Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) ⁸	X	X	X	X	X	X

⁵ Con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto⁶ L'obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi che strutturalmente non lo consentono⁷ Con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto⁸ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
2.31	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ⁸	X	X	X	X	X	X
2.32	Montavivande					X	X
2.33	Servizio garage o parcheggio auto				X	X	X
3.	UBICAZIONE E ASPETTO						
3.01	Insonorizzazione di tutte le unità abitative				X	X	X
3.02	Aspetto esterno						
	3.021 impeccabile					X	X
	3.022 ottimo			X	X		
	3.023 buono	X	X				

Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solarium

B) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:

- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi
- arredi e tendaggi di particolare tono
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono

C) Particolarità e qualità del servizio

- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali

D) Inserimento ambientale dell'albergo:

Inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico

⁸ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia



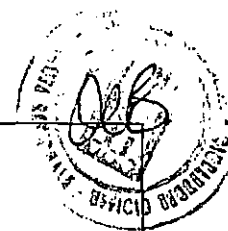


TABELLA B (Art. 39)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSES

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura
3. Un locale bagno completo dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni sei posti-letto non serviti da bagno privato
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Accessori dei bagni: riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Sistemazione delle unità abitative: letto, una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
8. Una linea telefonica esterna ad uso comune
9. Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno
10. Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato)
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
12. Servizio di ricevimento
13. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
14. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte la settimana a cura del gestore
15. Pulizia quotidiana delle camere
16. Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali
17. Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione sono quelli previsti alla Tabella C.

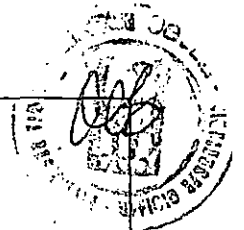


TABELLA C (Art. 39)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da:
 - letto
 - comodino per letto con lampada
 - una sedia per letto
 - armadio
 - tavolo da pranzo con sedie - divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Linea telefonica esterna per uso comune
8. Cassetta medica di pronto soccorso
9. Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato)
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore
12. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana
13. Servizio di ricevimento
14. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno



TABELLA D (Art. 39)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E DELLE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'

Le case per ferie e le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione di tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera
3. locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più
4. idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria
6. servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno
7. Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato)
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

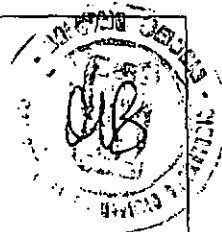


TABELLA E (Art. 39)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSTEI PER LA GIOVENTU' E DEI KINDERHEIMER

Gli Ostelli per la gioventù ed i kinderheimer devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione del rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. Arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera
3. Locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo
4. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria
6. Servizio telefonico ad uso comune
7. Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato)
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
9. Pulizia delle camere a cura del gestore
10. Servizio di ricevimento
11. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
12. Fornitura biancheria da letto e da bagno

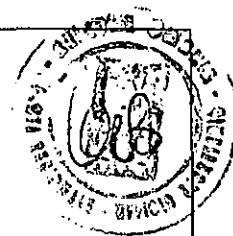


TABELLA F (Art. 39)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI

1. Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune
2. Spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande
3. Spazio attrezzato per il pernottamento
4. Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito
5. Cassetta di pronto soccorso
6. Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio - telefono o similare

Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui sopra dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande.

TABELLA G (Art. 42)



REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio all'aria aperta deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE				
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X
1.02	Viabilità pedonale				
	1.021 passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro	X	X		
	1.022 passaggi pedonali ogni due piazzole			X	X
1.03	Parcheggio auto				
	1.031 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	X	X	X	
	1.032 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole				X
1.04	Aree libere per uso comune				
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del campeggio	X	X	X	
	1.042 di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X
1.05	Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X
1.06	Aree ombreggiate				
	1.061 di superficie complessiva non inferiore al quaranta per cento dell'intera superficie del campeggio	X	X		
	1.062 di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del campeggio			X	
	1.063 di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell'intera superficie del campeggio				X
1.07	Superficie delle piazzole				
	1.071 non inferiore a mq. 50 per roulottes	X	X		
	1.072 non inferiore a mq. 60 per roulottes			X	X
	1.073 non inferiore a mq. 30 per campers	X	X	X	X
	1.074 non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X	X	X
1.08	Individuazione delle piazzole				
	1.081 delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X	X	X

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
	1.082 contrassegno numerico progressivo in ogni Piazzola	X	X	X	X
	1.083 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)				X
1.09	Sistemazione delle piazzole				
	1.091 a prova di acqua e di polvere	X	X	X	
	1.092 a prato				X
1.10	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X	X	X
1.11	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X	X
1.12	Impianto idrico ¹ da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X	X
1.13	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X
1.14	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X	X
1.15	Impianto telefonico per uso comune				
	1.151 con una linea esterna	X			
	1.152 con una linea esterna e cabina		X	X	
	1.153 con due o più linee esterne e cabine				X
1.16	Postazione internet			X	X
1.17	Impianto raccolta rifiuti solidi				
	1.171 da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole	X	X	X	
	1.172 da realizzarsi con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole				X
1.18	Aree, in zona separata, attrezzate per la sosta di campers, autocaravans e motor-homes munite di presa acqua, scarico fognario e presa corrente	X	X	X	X
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI					
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio, assicurato da un addetto a conoscenza almeno di una lingua straniera	X	X	X	X
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni				
	2.021 una volta al giorno	X	X		
	2.022 due volte al giorno			X	X
2.03	Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie				
	2.031 due volte al giorno	X	X	X	
	2.032 con addetto diurno permanente				X

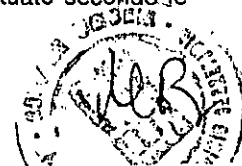
¹ Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.



	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
2.04	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ²				
	2.041 almeno una volta al giorno	X	X	X	X
2.05	Pronto soccorso	X	X	X	X
	2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata				
	2.052 nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata				
	2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata				
2.06	Installazioni igienico - sanitarie di uso comune, al netto delle installazioni esistenti nelle piazzole attrezzate, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi				
	2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti ³	X	X		
	2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti ³			X	X
	2.063 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti ³	X			
	2.064 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti ³		X		
	2.065 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti ³			X	
	2.066 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti ³				X
	2.067 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti ³	X			
	2.068 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti ³		X		
	2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti ³			X	
	2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti ³				X
	2.0611 1 lavabo ogni 20 ospiti ³	X	X		
	2.0612 1 lavabo ogni 15 ospiti ³			X	
	2.0613 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio ³				X
	2.0614 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo ³	X	X	X	X
	2.0615 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti ³	X			
	2.0616 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti ³		X	X	
	2.0617 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti ³				X
	2.0618 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	X	X		
	2.0619 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio			X	
	2.0620 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio				X
	2.0621 1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X	X	X
2.07	Erogazione acqua potabile				
	2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ³ in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	X	X	

² Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

³ Da dislocarsi a non più di 100 metri dalle piazzole cui sono destinati



	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
	2.072 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ³ in ragione di almeno una ogni 20 ospiti				X
2.08	Erogazione acqua calda				
	2.081 in almeno il settanta per cento delle docce chiuse	X	X		
	2.082 nel cento per cento delle docce chiuse			X	X
	2.083 nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061-2.062-2.0621)				X
2.09	Dotazione delle piazzole:				
	presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X	X	X
2.10	Attrezzature di ristoro				
	2.101 bar	X	X	X	
	2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie				X
	2.103 tavola calda o ristorante self-service			X	X
	2.104 spaccio	X	X	X	X
2.11	Attrezzature sportive (piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio, ecc.)				
	2.111 almeno due attrezzature			X	
	2.112 almeno tre attrezzature				X
2.12	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)				
	2.121 almeno una attrezzatura o servizio		X		
	2.122 almeno due attrezzature o servizi			X	
	2.123 almeno tre attrezzature o servizi				X
2.13	Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) ⁴	X	X	X	X
2.14	Camere (ove previste) e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ⁴	X	X	X	X



⁴ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia



TABELLA H (Art. 42)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
		2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE			
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X
1.02	Viabilità pedonale			
	1.021 passaggi pedonali ogni unità abitativa	X	X	X
1.03	Parcheggio auto			
	1.031 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative	X	X	
	1.032 una o più aree di parcheggio, custodite 24/24 ore, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative			X
1.04	Aree libere ombreggiate per uso comune			
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al trenta per cento dell'intera superficie del villaggio	X		
	1.042 di superficie complessiva non inferiore al quaranta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino		X	
	1.043 di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino			X
1.05	Individuazione delle unità abitative			
	1.051 contrassegno numerico progressivo, in ogni unità	X	X	X
	1.052 confini delle unità abitative evidenziati con divisorii artificiali	X		
	1.053 confini delle unità abitative evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)		X	X
1.06	Sistemazione del terreno adiacente le unità abitative			
	1.061 a prova di acqua e di polvere	X	X	
	1.062 a prato			X
1.07	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate	X	X	X
1.08	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X
1.09	Impianto idrico ¹ da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X
1.10	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X
1.11	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X

¹ Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
		2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.12	Impianto telefonico per uso comune			
	1.121 con una linea esterna e cabina	X		
	1.122 con due o più linee esterne e cabine		X	X
1.13	Postazione internet		X	X
1.14	Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni quattro unità abitative	X	X	X
2.	SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI			
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio, assicurato da un addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua straniera ²			
	2.011 14/24 ore	X		
	2.012 18/24 ore		X	X
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni			
	2.021 una volta al giorno	X		
	2.022 due volte al giorno		X	X
2.03	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ³			
	2.031 almeno una volta al giorno	X	X	X
2.04	Pronto soccorso servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata	X	X	X
2.05	Dotazione delle unità abitative			
	2.051 cento per cento delle unità abitative con vani distinti per soggiorno e pernottamento		X	X
	2.052 acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative	X	X	X
	2.053 locali - bagno in tutte le unità abitative	X	X	X
	2.054 chiamata di allarme in tutti i locali - bagno	X	X	X
	2.055 telefono non abilitato alla chiamata esterna diretta			X
	2.056 attrezzatura per il soggiorno all'aperto	X	X	X
2.06	Arredamento delle unità abitative			
	2.061 particolarmente funzionale e di pregevole fattura			X
	2.062 funzionale e di buona fattura		X	
	2.063 funzionale e di discreta fattura	X		
2.07	Attrezzature di ristoro			
	2.071 bar	X		
	2.072 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie		X	X
	2.073 tavola calda o ristorante self-service		X	X
	2.074 market	X	X	X
2.08	Attrezzature sportive e animazione [piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio]			
	2.081 almeno due attrezzature	X		
	2.082 almeno tre attrezzature più animazione		X	
	2.083 almeno quattro attrezzature più animazione			X
2.09	Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]			
	2.091 almeno una attrezzatura e un servizio	X		
	2.092 almeno tre attrezzature e un servizio		X	
	2.093 almeno quattro attrezzature e più servizi			X

² per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi.

³ Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

2.10	Riscaldamento nelle unità abitative dei villaggi ad apertura annuale nel cento per cento delle unità abitative	X	X	X
2.11	Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) ⁴	X	X	X
2.12	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ⁴	X	X	X



⁴ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

**TABELLA I (Art. 42)****REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPING-VILLAGE**

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA	
		3 stelle	4 stelle
1	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE		
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X
1.02	Viabilità pedonale		
	1.021 passaggi pedonali ogni due piazzole	X	X
	1.022 passaggi pedonali ad ogni struttura fissa ancorata al suolo	X	X
1.03	Parcheggio auto		
	1.031 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole	X	
	1.032 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole		X
1.04	Aree libere per uso comune		
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del camping-village	X	
	1.042 di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X
1.05	Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X
1.06	Aree ombreggiate		
	1.061 di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del camping-village	X	
	1.062 di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell'intera superficie del camping-village		X
1.07	Superficie delle piazzole		
	1.071 non inferiore a mq. 60 per roulotte	X	X
	1.072 non inferiore a mq. 30 per campers	X	X
	1.073 non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X
1.08	Individuazione delle piazzole		
	1.081 delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X
	1.082 contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola	X	X
	1.083 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)		X

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA	
		3 stelle	4 stelle
1.09	Sistemazione delle piazzole		
	1.091 a prova di acqua e di polvere	X	
	1.092 a prato		X
1.10	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X
1.11	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X
1.12	Impianto idrico ¹ da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X
1.13	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X
1.14	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X
1.15	Impianto telefonico per uso comune		
	1.151 con due o più linee esterne e cabine	X	X
1.16	Postazione internet	X	X
1.17	Impianto raccolta rifiuti solidi		
	1.171 da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole e/o ogni 4 strutture fisse ancorate al suolo	X	
	1.172 da realizzarsi con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole e/o ogni 4 strutture fisse ancorate al suolo		X
1.18	Aree, in zona separata, attrezzate per la sosta di campers, autocaravans e motor-homes munite di presa acqua, scarico fognario e presa corrente	X	X
1.19	Presenza di strutture fisse e mobili installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali in percentuale tra il 31% e il 69% delle piazzole autorizzate.	X	X
2	SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI		
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del camping-village, assicurato da un addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua straniera ²		
	2.011 14/24 ore	X	
	2.012 18/24 ore		X
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni		
	2.022 due volte al giorno	X	X

¹ Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

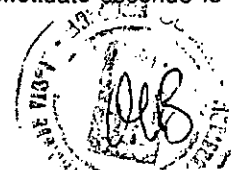
² Per personale addetto deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnato allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi



	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA	
		3 stelle	4 stelle
2.03	Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie		
	2.031 due volte al giorno	X	
	2.032 con addetto diurno permanente		X
2.04	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ³		
	2.041 almeno una volta al giorno	X	X
2.05	Pronto soccorso: Servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata	X	X
2.06	Installazioni igienico - sanitarie di uso comune, al netto delle installazioni esistenti nelle piazzole attrezzate, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi		
	2.061 1 w.c. ogni 15 ospiti ⁴	X	X
	2.062 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti ⁴	X	
	2.063 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti ⁴		X
	2.064 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti ⁴	X	
	2.065 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti ⁴		X
	2.066 1 lavabo ogni 15 ospiti ⁴	X	
	2.067 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio ⁴		X
	2.068 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo ⁴	X	X
	2.069 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti ⁴	X	
	2.0611 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti ⁴		X
	2.0612 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	X	
	2.0613 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio		X
	2.0614 1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X
2.07	Erogazione acqua potabile		
	2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ⁴ in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	
	2.072 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ⁴ in ragione di almeno una ogni 20 ospiti		X
2.08	Erogazione acqua calda		
	2.081 nel cento per cento delle docce chiuse	X	X
	2.083 nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061- 2.0614)		X
2.09	Dotazione delle piazzole:		
	presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X
2.10	Attrezzature di ristoro		
	2.101 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie	X	X
	2.102 tavola calda o ristorante self-service	X	X
	2.103 market	X	X

³ Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

⁴ Da dislocarsi a non più di cento metri dalle piazzole cui sono destinati.



	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA	
		3 stelle	4 stelle
2.11	Attrezzature sportive e animazione (piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio, ecc.)		
	2.111 almeno tre attrezzature più animazione	X	
	2.112 almeno quattro attrezzature più animazione		X
2.12	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)		
	2.121 almeno tre attrezzature e un servizio	X	
	2.122 almeno quattro attrezzature e più servizi		X
2.13	Riscaldamento nel 100 per cento nelle strutture fisse ancorate al suolo dei camping-village ad apertura annuale	X	X
2.14	Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) ⁵	X	X
2.15	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ⁵	X	X



⁵ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA L (Art. 45)



REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE D'EPOCA IN FORMA IMPRENDITORIALE

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI
1.	PRESTAZIONI DI SERVIZI
1.01	Direttore
1.02	Servizi di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 16/24 ore a cura una unità addetta in via esclusiva ¹
1.03	Servizio di custodia valori in cassette di sicurezza in tutte le unità abitative
1.04	Portiere di notte
1.05	Accoglimento e trasporto interno dei bagagli a cura del personale addetto
1.06	Servizio di prima colazione in sala apposita
1.07	Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva ¹
1.08	Servizio di bar nelle unità abitative assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
1.09	Frigo – bar in tutte le unità abitative
1.10	Divise e targhette di identificazione per il personale
1.11	Lingue estere correttamente parlate
	1.111 due lingue dal direttore
	1.112 due lingue dai capi servizio
1.12	Cambio biancheria (da letto e da bagno) giornaliero
1.13	Accessori dei locali - bagno privati
	cestino rifiuti
	un asciugatoio da bagno a persona
	un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona
	riserva di carta
	sacchetti igienici
	Sgabello
	contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugna per scarpe, minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba
	asciugacapelli
1.14	Accessori nelle unità abitative:
	1.141 documentazione sulla residenza d'epoca
	1.142 necessario per scrivere
1.15	Lavatura e stiratura biancheria resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9
1.16	Pulizia nelle unità abitative: una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Capacità ricettiva minima di ventiquattro posti letto
2.02	Locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative ²
2.03	Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
2.04	Riscaldamento in tutto l'esercizio
2.05	Sistemazione delle unità abitative
	2.051 letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio
	2.052 lampade o appliques da comodino
	2.053 terzo punto luce per leggere o scrivere
	2.054 scrittoio
	2.055 secondo comodino

¹ Per "personale addetto in via esclusiva" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio e non può dunque essere impegnato contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al libro matricola e annotato nel registro presenze.

² Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.

	2.056 cestino rifiuti
	2.057 sgabello per bagagli
	2.058 poltrone nelle unità abitative o sedute equivalenti: una per posto letto
2.06	Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni: d'epoca o di particolare livello artistico
2.07	Televisione a colori in tutte le unità abitative
2.08	Chiamata per il personale
	2.081 chiamata telefonica diretta
2.09	Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta
2.10	Linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune
2.11	Telefax
2.12	Internet
	2.201 presa di rete adsl in tutte le camere
	2.202 postazione internet
2.13	Sala/e ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 100
2.14	Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune
2.15	Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune
2.16	Servizio garage o parcheggio auto
2.17	Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) ³
2.18	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ³



³ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA M (Artt. 47 - 48)

1) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (CAMERE MOBILIATE) E DI BED AND BREAKFAST

I locali destinati all'esercizio di affittacamere e bed and breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
 - letto per persona
 - comodino per letto con lampada
 - tavolo
 - sedia per letto
 - armadio
 - cestino rifiuti
3. Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente
4. Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica
7. Servizio di ricevimento
8. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
9. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore
10. Pulizia quotidiana delle camere

Per gli esercizi di bed and breakfast è obbligatorio il servizio della prima colazione a cura del gestore



2) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (APPARTAMENTI MOBILIATI)

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
 - letto per persona
 - comodino per letto con lampada
 - tavolo
 - sedia per letto
 - armadio
 - tavolo da pranzo con sedie
 - divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento
7. Servizio di ricevimento
8. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
9. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore
10. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore



TABELLA N (Art. 61)



DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, motels, villaggi-albergo, alberghi residenziali, beauty-farms, alberghi diffusi e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale

TABELLA A

	Camera singola	Camera doppia	Camere tripla	Bagno	Cucina e vani accessori	Soggiorno
Superficie minima dei locali mq.	8	14	20			
Altezza minima dei locali ml.	2,70	2,70	2,70	2,40	2,40	2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

DEROGHE

Per le camere delle strutture ricettive in attività alla data del 1 settembre 1997 è consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:

TABELLA B

	1 stella	2 stelle	3stelle	4 stelle
Camera singola	7	7	7	8
Camera doppia	11	11	11	13
Camera tripla	15	15	15	18

Le superfici delle camere, inoltre, possono essere ridotte nella misura di cui alla presente Tabella B nel caso di ristrutturazione di esercizi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

TABELLA O (Art. 61)**DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRA-ALBERGHIERI
E ALL'ARIA APERTA**

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE COUNTRY HOUSES	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40
Appartamento (con esclusione del servizio igienico)	20	

CASE PER FERIE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	11	2,70
Camera a tre letti	15	2,70
Camera a quattro letti	18	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

CENTRI SOGGIORNO STUDI	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70

OSTELLI PER LA GIOVENTU' KINDERHEIMER	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

RIFUGI ESCURSIONISTICI	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

BUNGALOWS DEI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E CAMPING VILLAGE	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.





Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale sviluppo economico e attività
produttive, istruzione, formazione e lavoro

Dott. Ciro Becchetti

S e d e

Prot. N

Regione Umbria – Giunta Regionale

Prot. Uscita del 07/06/2006

nr. 0091577

Classifica: I.14



Oggetto: Emendamento al disegno di legge approvato con
deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2005,
n. 1310: "Legislazione turistica regionale".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Con riferimento alla Sua nota pervenuta per le vie brevi, si
comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 7 giugno 2006 ha
espresso parere favorevole all'atto in oggetto.

Cordiali saluti.

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Avv. Marina Balsamo

Allegati: n. 1 r.r.

DF

lett par fav Becchetti 07-06

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

Lr. 14 Ottobre 1998, n.34

Prot. 103

Perugia, 29 maggio 2006

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Entrata del 30/05/2006
nr. 0087364
Classifica. XI.1



Al Presidente della Giunta Regionale
Maria Rita Lorenzetti
Palazzo Donini
Corso Vannucci, 96
PERUGIA

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Direzione Svil. Economico Attività Produttive
Azione Formazione Lavoro

Data di arrivo		30 MAG. 2006		Sign
Originale	Assessore	Direttore	Dirigente P.T.	
Servizio	VII	Sez.	Copia a:	

Oggetto: Parere su disegno di legge: "Legislazione turistica regionale".

Con la presente si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 25 maggio 2006 ha esaminato il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale su: "*Legislazione turistica regionale*" ed ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti (con quattro astensioni e nessun voto contrario) con le seguenti indicazioni e considerazioni.

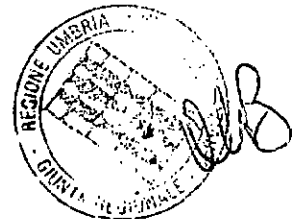
Il C.A.L. condivide le scelte di fondo contenute nel disegno di legge in particolare per quanto riguarda:

1. il nuovo ruolo assegnato ai servizi turistici locali come strumenti facoltativi di collaborazione pubblico-privato con risorse locali;
2. la distribuzione equilibrata delle competenze amministrative tra Comuni (singoli o associati) e le Province, evidenziando che deve essere prevista la vigilanza sulle pro-loco in capo ai Comuni per il principio della unicità della funzione specifica in capo ad un unico soggetto;
3. il ruolo della Agenzia regionale di promozione turistica.

Per quanto riguarda quest'ultima si condivide l'assetto basato sulle due figure dell'Amministratore unico e del Direttore a condizione di una indispensabile chiarezza di ruoli a livello normativo e dei regolamenti di organizzazione. Al riguardo la disposizione transitoria sul Commissario straordinario, trattandosi di figura di norma applicabile a situazioni in attesa di riordino legislativo, in questo caso essendo collocata dopo il suddetto riordino, dovrebbe avere un ruolo anche temporale il più contenuto possibile.

Altre questione di primaria importanza è quella relativa alla allocazione delle risorse regionali che deve accompagnare la distribuzione delle funzioni amministrative a livello subregionale. Andrà quindi fatta una puntuale verifica al riguardo nella pianificazione finanziaria dei prossimi anni.

Parimenti necessario appare affermare il principio della stabilità e chiarezza delle competenze, una volta definite, in un ottica di prospettiva rispetto ai tre livelli regionale-



provinciale-comunale, alla luce del disegno di legge sul cosiddetto riordino del sistema amministrativo regionale e locale, in agenda prossimamente.

Ciò esposto, il C.A.L. delibera di allegare al presente parere, a mero scopo conoscitivo per la Giunta Regionale, le osservazioni della Provincia di Terni e del Comune di Spoleto, acquisite agli atti della seduta, richiamando con riferimento a quelle del Comune di Spoleto, una dovuta attenzione, eventualmente anche con una integrazione al testo legislativo, alla Carta dei diritti del turista.

Il C.A.L. infine valuta positivamente il principio enunciato dal disegno di legge (art. 1 comma 1) di una concezione del turismo in Umbria esercitato e sviluppato nel rispetto delle finalità e compatibilità ambientali.

Il Segretario
Fausto Galilei

Il Presidente
Renato Locchi

Perugia, li 14 GIU. 2006
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

